*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 126° — Numero 13

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 16 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVERTENZA

**In data odierna è pubblicato anche il n. 13-bis riservato alla Corte costituzionale**

## SOMMARIO

## SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 13 DEL 16 GENNAIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9% - 1976-1991. — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 10 novembre 1984; PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

**(6320)**

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 gennaio 1985.

**Proroga dei termini di decadenza per il compimento degli atti in materia civile per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari del tribunale di Pesaro dal 19 novembre al 7 dicembre 1984.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che gli uffici giudiziari del tribunale civile e penale di Pesaro sono stati trasferiti nella nuova sede nel periodo dal 19 novembre al 7 dicembre 1984 e di conseguenza nel periodo suindicato hanno cessato di funzionare gli uffici relativi al ramo civile;

Ritenuto che l'attività giudiziaria è ripresa dall'8 dicembre 1984;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta l'eccezionalità del sopraindicato evento;

Decreta:

Per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari del tribunale di Pesaro, verificatosi per effetto del trasferimento degli anzidetti uffici nella nuova sede, i termini di decadenza per il compimento degli atti, in materia civile, presso gli uffici sopraindicati o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 19 novembre al 7 dicembre 1984 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1985

*Il Ministro*: MARTINAZZOLI

(157)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 novembre 1984.

**Impegno della somma complessiva di lire 9,828 miliardi ai comuni interessati della regione Puglia ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, per l'anno finanziario 1984.**

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo comma, 4, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Vista la legge di bilancio n. 744/83, per l'esercizio 1984;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981, n. 146 del 29 maggio 1981 e n. 321 del 21 novembre 1981;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1984, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma complessiva di lire 9,828 miliardi a favore dei comuni della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma complessiva di lire 9,828 miliardi, a favore dei comuni della regione Puglia appresso indicati, per gli interventi di loro diretta competenza:

| Comuni | Importi (in lire) |
|---|---|
| Accadia | 220.000.000 |
| Anzano di Puglia | 1.330.000.000 |
| Ascoli Satriano | 1.375.000.000 |
| Bovino | 824.000.000 |
| Candela | 1.348.000.000 |
| Castelluccio dei Sauri | 446.000.000 |
| Deliceto | 470.000.000 |
| Faeto | 1.383.000.000 |
| Monteleone di Puglia | 311.000.000 |
| Orsara di Puglia | 121.000.000 |
| Panni | 1.139.000.000 |
| Rocchetta S. Antonio | 434.000.000 |
| S. Agata di Puglia | 427.000.000 |
| Totale . . . | 9.828.000.000 |

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1984

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ROMITA

*Il Ministro del tesoro*
GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1984*
*Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 235*

(130)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cereda sud S.r.l., con sede legale e stabilimento in Nettuno (Roma), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Nervesa Sportwear di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastotherm, con sede e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 17 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Kurly Kate (Italy), con sede legale e stabilimento in Latina, è prolungata al 29 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italconsult S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Astra Centro di Capena (Roma), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S. Magno - Società cooperativa di produzione e lavoro di Anagni (Frosinone), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.B.S. - Confezioni Bassetti Sora, con sede in Milano e stabilimento in Sora (Frosinone), è prolungata al 29 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa Nova a r.l. di Roma, in amministrazione straordinaria, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sip-Afe S.r.l. di Latina, è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Luciana S.r.l., con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa di Colleferro (Roma) ora Snia BPD, stabilimento di Colleferro, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Fibre, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio di Paliano (Frosinone), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.M.I., con sede legale in Milano e unità tipografica in Roma, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Area industrie ceramiche S.p.a. di Anagni (Frosinone), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ex Italconsult S.p.a. ora Società generale per progettazioni, consulenze e partecipazioni S.p.a., in amministrazione straordinaria, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lanificio Loreto D'Ambrosio di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Antonio Voce & C., costruzioni elettromeccaniche, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aniello Colonnese, officine meccaniche, con sede e stabilimento in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Julian, di Giuliano Gabriele, in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 marzo al 22 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Magaldi industrie, con sede legale in Salerno e stabilimento in Buccino (Salerno), è prolungata al 17 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. Invernizzi & C., in Salerno, è prolungata al 3 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ci.Var., di Varlese Ciro, in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 3 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Pisano & C., stabilimento di Salerno, è prolungata al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industria tessile Capasso Giovanni fu Carmine, con stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 29 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tankital, con stabilimento in Gricignano di Aversa (Caserta), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Set-Up, realizzazioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in San Vitaliano (Napoli), è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.C.K. - Napoletana industria cartoni Kraft, in Casoria (Napoli), è prolungata al 27 giugno 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimmy, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Lucio Garofalo, in Gragnano (Napoli), è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, con sede e stabilimento in Salerno, località Brignano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1984 al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, in Pontecagnano Faiano (Salerno), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.N.I. - Officine navali italiana, in Napoli, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.A. - International containers terminal, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Napoli, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.C.M.S. di Trudo Pina, in Cellole (Caserta), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gorin, con sede e stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo auto, con sede in Napoli e filiali nazionali di vendita e stabilimenti in Arese, Portello (Milano) e Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtecno, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Precast Italia, con sede e stabilimento in S. Angelo in Formis (Caserta), è prolungata al 24 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendeni dalla S.r.l. Giovanni Apa di Mario e Giovanni Pannaccione Apa, con stabilimento in Torre del Greco (Napoli), comprese le unità di commercializzazione del prodotto aziendale, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scuotto, industria manufatti di Luigi Scuotto, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 10 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Te.M. - Società tecnica meridionale, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sassonia, con stabilimento in Salerno, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellebi, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cos. Mer., con sede in Napoli ed unità produttiva c/o Nuova Italsider C.S.I. S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1984 al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, stabilimento di Benevento, è prolungata al 9 settembre 1984
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Volturnia meccanica, in S. Angelo in Formis (Caserta), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.E.R.T. S.p.a., con sede legale e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 21 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata all'8 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sip-Afe S.r.l. di Latina, è prolungata al 29 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Luciana S.r.l., con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lanificio Loreto D'Ambrosio di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Precast Italia, con sede e stabilimento in S. Angelo in Formis (Caserta), è prolungata al 25 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Ir. - Laterificio Irpino, con stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C.A., con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Gra.Me. di Napoli, è prolungata al 27 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Didalf, con sede e stabilimento in Sarno (Salerno), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio C.A.E.M., di Calabrese Esposito, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Doria di Diodato Ferraioli, industria conserve alimentari, con stabilimento in Angri (Salerno), è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria Barbato, con sede legale in Napoli e stabilimento in S. Antimo (Napoli), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Res. - Meridionale resine di Avellino, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. di Carmen Monetti, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 27 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.C.K. - Napoletana industria cartoni Kraft, in Casoria (Napoli), è prolungata al 1° gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimmy, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio Lucio Garofalo, in Gragnano (Napoli), è prolungata al 13 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, in Pontecagnano Faiano (Salerno), è prolungata all'11 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(56)**

### Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Za.Fa. di Remanzacco (Udine), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.To.Co. - Società interconsorziale toscana concimi, con stabilimento in Orbetello (Grosseto), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica interconsorziale di concimi e prodotti chimici della Campania, con stabilimento in Napoli-Bagnoli, che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gear, con sede e stabilimento in Torino, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Gear, con sede e stabilimento in Torino, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica Pisana, con sede legale in Pisa, uffici della direzione generale di Milano, che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

**(138)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena 9 novembre 1984, n. 1205/1° sett., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare dal prof. Giorgio Puviani, la donazione della somma di L. 10.000.000 per l'acquisto di un ecocardiografo da destinare al laboratorio di cardiologia dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Modena 17 ottobre 1984, n. 997/1° sett., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le donazioni disposte: dalla Cassa di risparmio di Modena della somma di L. 2.000.000 a favore dell'istituto di igiene per la realizzazione di indagine sullo « stress »; di L. 1.899.000 dalla ditta E. Janach di Como e di L. 300.000 dalla ditta Merck - Sharp & Dohme (Italia) S.p.a. a favore della clinica oculistica per scopi culturali e per acquisto di libri.

**(7191)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso di rettifica al « 42° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ».** (Aggiornamento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 312 del 13 novembre 1984).

Nel 42° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo citato in epigrafe, sono apportate le sottonotate rettifiche:

ai numeri di Catalogo 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202 e 4203, dove è scritto: « Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (*RIGATE*) », leggasi: « Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (*UNA AD ANIMA LISCIA E L'ALTRA RIGATA*) »;

ai numeri di Catalogo 4207, 4208, 4209, dove è scritto: « Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (*RIGATE*) », leggasi: « Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (*UNA AD ANIMA LISCIA E L'ALTRA RIGATA*) »; alla voce « Classe cui è stata assegnata l'arma », dove è scritto: « *C 5* », leggasi: « *C 8* »;

al numero di catalogo 4215, dove è scritto: « Tipo: *FUCILE MONOCOLPO* », leggasi: « Tipo: *FUCILE* ».

**(163)**

## MINISTERO DEL TESORO

### Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 D.P. — Data: 24 settembre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Cuneo. — Intestazione: Tosatti Ivano, nato a Benevagienna il 14 settembre 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 650.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

**(122)**

# MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Proroga dei termini indicati all'art. 1 dell'ordinanza numero 418/FPC/ZA del 15 novembre 1984 e al n. 1 dell'articolo unico dell'ordinanza n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984.** (Ordinanza n. 456/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793;

Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, numero 240/FPC/ZA dell'8 giugno 1984, n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984, n. 317/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984, n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984 e n. 418/FPC/ZA del 15 novembre 1984;

Considerate le numerose richieste pervenute dai vari comuni coinvolti negli eventi di cui all'oggetto e le eccezionali condizioni metereologiche che comunque non consentirebbero il tempestivo inizio dei lavori di riattazione;

Ravvisata l'opportunità di concedere una ulteriore breve proroga dei cennati termini;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 31 dicembre 1984 indicato nell'art. 1 dell'ordinanza n. 418/FPC/ZA del 15 novembre 1984 e al n. 1 dell'articolo unico dell'ordinanza n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984 e procrastinato al 31 gennaio 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1985

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

**(135)**

**Finanziamento dell'ordinanza n. 16/FPC del 1° ottobre 1983 concernente la sorveglianza dell'area flegrea e l'aggiornamento delle valutazioni del rischio vulcanico.** (Ordinanza n. 457/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 16/FPC del 1° ottobre 1983, con la quale è stato affidato al gruppo nazionale per la vulcanologia, istituito con decreto interministeriale 7 maggio 1983, la sorveglianza dell'area flegrea e la responsabilità del continuo aggiornamento delle valutazioni del rischio;

Vista la lettera n. 6.5D/0530.84 in data 8 novembre 1984 con la quale il presidente del gruppo nazionale per la vulcanologia ed il direttore dell'osservatorio vesuviano hanno trasmesso il programma degli interventi necessari, nell'attuale situazione di emergenza, per la prosecuzione della sorveglianza vulcanica e relative valutazioni di rischio nell'area flegrea e hanno comunicato il fabbisogno finanziario valutato in lire 1.014 milioni per l'anno 1985;

Ravvisata la urgente necessità di consentire la realizzazione del programma nel più breve tempo possibile allo scopo di conoscere tempestivamente ogni elemento utile per le valutazioni del rischio nell'area flegrea;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni norma contraria;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile istituito con l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, la spesa di L. 1.014.000.000 per la realizzazione del programma di interventi necessari ad assicurare la sorveglianza geofisica e geochimica completa per le valutazioni del rischio nell'area flegrea.

Art. 2.

L'importo di L. 1.014.000.000 di cui al precedente articolo sarà versato all'osservatorio vesuviano mediante accreditamento sul conto corrente n. 19/13 intestato al Banco di Napoli, agenzia n. 13, quale tesoriere del predetto osservatorio.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1985

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

**(136)**

**Ulteriore proroga fino al 30 giugno 1985 del collocamento in aspettativa dei sindaci dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca, Cellole e Castelvolturno.** (Ordinanza numero 458/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 35/FPC del 19 ottobre 1983, n. 84/FPC del 15 dicembre 1983, n. 133/FPC del 17 febbraio 1984, n. 152/FPC del 14 marzo 1984 e n. 336/FPC/ZA del 4 settembre 1984;

Visto la nota n. 1020/4 BRAD del 20 novembre 1984 del prefetto di Caserta col quale si chiede la proroga del collocamento in aspettativa dei sindaci di Mondragone, Sessa Aurunca, Cellole e Castelvolturno;

Considerato che allo stato attuale non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa dei sindaci, eccezionalmente impegnati per l'assistenza ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli per effetto del fenomeno bradisismico;

Ravvisata, quindi, la necessità di concedere una proroga fino al 30 giugno 1985 delle precedenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I sindaci dei comuni di Mondragone, Sessa Aurunca, Cellole e Castelvolturno possono essere collocati in aspettativa fino al 30 giugno 1985, con le stesse modalità previste dalle ordinanze n. 35/FPC, n. 84/FPC, n. 133/FPC, n. 152/FPC e n. 336/FPC/ZA rispettivamente del 19 ottobre 1983, 15 dicembre 1983, 17 febbraio 1984, 14 marzo 1984 e 4 settembre 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1985

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

**(137)**

# PROVINCIA DI TRENTO

**Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Civezzano**

Con deliberazione 26 ottobre 1984, n. 10634, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 2349/5 del comune catastale di Civezzano dal demanio al patrimonio provinciale.

**(7193)**

# REGIONI

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1984, n. **45.**

**Revisione della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85: « Norme per la difesa dei boschi dagli incendi ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'art. 7, terzo comma, seconda riga, è soppressa la parola « regionale ».

All'art. 14, primo comma, lettera *a*), nella prima e seconda riga, è soppressa la parola « di alcune ».

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge è autorizzata, fino al 1988, la seguente spesa, il cui onere graverà sul cap. 28900 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi:

| | |
|---|---|
| per l'anno 1984 | L. 1.500.000.000 |
| per l'anno 1985 | » 1.500.000.000 |
| per l'anno 1986 | » 1.500.000.000 |
| per gli anni 1987-88 | » 3.000.000.000 |

Alla copertura della maggiore spesa a carico della Regione, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede:

per l'anno 1984, mediante riduzione di L. 1.090.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese di investimento) » (allegato 8 - settore 1° - assetto del territorio e tutela dell'ambiente) del bilancio di previsione per l'esercizio 1984;

per gli anni 1985-86, mediante utilizzo per L. 2.550.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.07 - Forestazione e difesa dei boschi;

per gli anni 1987-88, gli oneri di cui al primo comma del presente articolo saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono approvate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 agosto 1984

ROLLANDIN

---

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1984, n. **46.**

**Disciplina della vendita di giornali e riviste e indirizzi di programmazione per la formazione dei piani comunali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Piani di localizzazione dei punti attuali di vendita*

1) Al fine di incrementare la diffusione della stampa e di realizzare l'economica gestione della distribuzione di giornali e riviste, ciascun comune della Regione predispone un piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, tenendo eventualmente conto anche di quanto disposto negli analoghi piani dei comuni confinanti relativamente alle zone limitrofe.

2) Per i centri urbani, il piano rileva la consistenza della rete di rivendita nonché l'entità delle vendite di quotidiani e periodici e detta norme per il rilascio di autorizzazioni alle rivendite negozi ed edicole e per la loro localizzazione ottimale, tenendo conto della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali di ciascuna zona, nonché degli elementi di cui ai successivi articoli 2 e 4.

3) Per i punti di vendita nelle zone rurali e montane, si deve tenere conto delle condizioni d'accesso.

4) Per le autorizzazioni alla vendita di giornali quotidiani e periodici in alberghi, pensioni, librerie ed esercizi della grande distribuzione, nonché per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita ambulante ed automatica di giornali e riviste occorre tenere conto della esistenza di altri punti di vendita.

Art. 2.

*Obiettivi dei piani comunali*

1) Nella redazione dei piani di cui all'articolo precedente, i comuni perseguono i seguenti obiettivi:

migliorare il servizio nei confronti del consumatore in modo che esso possa effettuare le proprie scelte in rapporto all'accessibilità del servizio;

favorire una più razionale diffusione del servizio sul territorio mediante una più equilibrata e stretta correlazione spaziale con le attività paracommerciali e sociali;

incrementare la produttività media dei fattori di produzione impiegati e, in particolare, del lavoro.

Art. 3.

*Definizioni*

1) Ai fini dell'applicazione della presente legge e della redazione dei piani comunali, si formulano le seguenti definizioni:

*a*) strutture distributive: le strutture distributive sono i punti in cui il consumatore acquista i giornali e le riviste;

*b*) rivendite edicole: sono i punti di vendita le cui strutture fissate stabilmente o meno al suolo pubblico sono comunque separate dagli edifici in muratura e la cui unica attività è la rivendita di giornali e riviste;

*c*) rivendite negozi: sono i punti di vendita che occupano locali, in affitto o in proprietà, che possono essere assimilati a tutti gli effetti a normali negozi e la cui unica attività è la rivendita di giornali e riviste;

*d*) rivendite promiscue: sono i punti di vendita collegati funzionalmente e fisicamente ad altre attività commerciali quali rivendite di monopoli, pubblici esercizi, librerie, altri esercizi commerciali, la cui attività di rivendita di giornali e riviste avviene congiuntamente a quella degli altri settori;

*e*) rivendite automatiche: sono dei punti di vendita, in cui l'atto d'acquisto avviene senza l'intervento diretto del rivenditore ma mediante macchinari o attrezzi all'uopo predisposti, la cui unica attività è la rivendita di giornali e riviste;

*f*) rivenditore: è colui che, iscritto nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è titolare dell'autorizzazione del comune per rivendere giornali e riviste in sede fissa.

Art. 4.

*Indirizzi generali per le norme e le direttive dei piani comunali*

1) I piani comunali debbono tenere conto dei seguenti indirizzi:

*a*) Zonizzazione:

Il territorio comunale può essere suddiviso in zone sia per lo studio che per le indicazioni di programma. Tali zone, che devono essere omogenee dal punto di vista delle caratteristiche urbanistiche e funzionali, devono corrispondere possibilmente alle circoscrizioni (quartieri) o alle zone commerciali previste dal piano *ex lege* n. 426/71.

*b*) Trasferimenti:

Saranno consentiti nei limiti del raggiungimento della localizzazione ottimale di piano.

Avranno priorità nei trasferimenti i rivenditori operanti nella stessa zona localizzati in punti non ottimali, seguiti dai rivenditori operanti in altre zone localizzati in punti non ottimali.

Si possono consentire trasferimenti in localizzazioni non ottimali per certificate cause non imputabili al rivenditore, privilegiando le soluzioni in cui si riduca al minimo la distanza dalla localizzazione ottimale.

*c*) Superfici:

E' facoltà dei comuni fissare superfici minime da rispettare per ottenere l'autorizzazione alla rivendita fissa di giornali e riviste.

*d*) Autorizzazioni stagionali:

In relazione alle caratteristiche prettamente turistiche che caratterizzano molti comuni della Regione, i piani comunali possono determinare il numero e la localizzazione delle rivendite a carattere stagionale.

Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore ai sessanta giorni e non superiore ai centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività.

*e*) Autorizzazioni per i punti ottimali di vendita:

Qualora non vengano presentate domande per la gestione dei punti di vendita di cui ai paragrafi *b*) e *c*) del precedente art. 3, localizzate nei punti ottimali indicati nel piano comunale, in un periodo di tempo non superiore ai sei mesi, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio localizzati alla minore distanza dal punto ottimale.

I titoli di rivendite allocate in zona e nel comune hanno priorità nell'accoglimento della domanda di trasferimento per attivare i punti ottimali di vendita fissati dal piano.

*f*) Localizzazione delle rivendite:

Il piano comunale deve indicare la localizzazione ottimale delle rivendite.

Tale localizzazione va effettuata privilegiando gli assi viari di grande scorrimento, la possibilità di fermata degli autoveicoli senza intralciare il traffico, la vicinanza di mercati ambulanti, di fermate di mezzi pubblici, di presenza di servizi commerciali, para ed extra commerciali, rispettando ovviamente le indicazioni degli strumenti urbanistici.

*g*) Distanze minime:

Limitatamente al comune di Aosta per il periodo transitorio, la distanza minima tra le rivendite per il rilascio di nuove autorizzazioni è di 500 metri.

Art. 5.

*Indirizzi operativi circa gli aspetti tecnici del processo di formazione dei piani comunali*

1) I comuni nella stesura dei piani debbono determinare il numero e localizzazione ottimale delle rivendite di giornali e riviste utilizzando i seguenti elementi:

*a*) popolazione gravitante: è il valore della popolazione che gravita sul comune, comprendendo con questo termine la popolazione residente, la popolazione turistica, calcolata come residente in base alle presenze, e la popolazione fluttuante che, per motivi di lavoro, di studio, di fruizione di servizi, gravita sul comune;

*b*) quota di attrazione: occorre individuare quanti si staccano dal flusso di popolazione gravitante per effettuare l'atto di acquisto di giornali e riviste;

*c*) mobilità: e la valutazione dei motivi che inducono la popolazione a muoversi sul territorio e che possono essere legati all'acquisto dei giornali e delle riviste;

*d*) spesa: la spesa per l'acquisto di giornali e riviste può fornire utili indicazioni sulla opportunità economica dell'insediamento delle rivendite ottimali.

Art. 6.

*Consultazione delle associazioni*

1) Il consiglio comunale adotta il piano comunale per le rivendite di giornali e riviste dopo avere sentito il parere delle rappresentanze comunali o, ove queste difettino, regionali o nazionali, delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale e regionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

2) Tale consultazione deve essere effettuata anche prima del rilascio di ogni autorizzazione, a mezzo di lettera raccomandata. Le organizzazioni suddette devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3) Trascorso tale termine, s'intende che il parere è favorevole.

4) E' comunque possibile nominare e convocare apposite commissioni presso il comune per esaminare i criteri di priorità di eventuali domande concorrenti

Art. 7.

*Redazione dei piani da parte dei comuni*

1) I comuni della Regione hanno a disposizione diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per predisporre i rispettivi piani per le rivendite di giornali e riviste.

2) Trascorso inutilmente tale periodo i comuni non potranno più concedere nuove autorizzazioni, anche in presenza di disponibilità in base al numero ottimale riportato nella tabella di cui al successivo art. 15.

Art. 8.

*Autorizzazione amministrativa*

1) L'esercizio delle rivendite di giornali quotidiani e riviste e gli eventuali trasferimenti in altre zone sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco del comune in cui avrà sede l'esercizio, nel rispetto del piano comunale di cui all'articolo precedente.

2) Il richiedente deve essere iscritto nel registro degli esercenti il commercio con le modalità ed ai sensi del capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 9.

*Criteri di priorità*

1) Nel caso di domande concorrenti, il sindaco rilascia le autorizzazioni attenendosi alle seguenti priorità:

a) *oggettive*:

1) esclusività della rivendita;

2) domande presentate da commercianti titolari di autorizzazioni per la vendita di merci incluse in tabelle affini o tali da considerarsi ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 1976;

b) *soggettive*:

1) domande di trasferimento da zone sature in zone che presentino disponibilità numerica in base alle indicazioni del piano;

2) domande presentate da gestori o coadiutori che dimostrino di aver gestito una rivendita o coadiuvato per almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge;

3) capi famiglia di nuclei familiari i cui componenti possano coadiuvare il titolare.

2) Hanno priorità nel rilascio delle autorizzazioni per i punti ottimali di vendita per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del piano comunale, i trasferimenti rispetto alle nuove autorizzazioni.

3) A parità di condizioni, la precedenza sarà determinata dall'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 10.

*Esercizio delle rivendite*

1) L'esercizio delle rivendite negozi e delle rivendite edicole può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi parenti o affini fino al terzo grado, con l'eventuale collaborazione di terzi.

2) E' vietato l'affidamento in gestione a terzi.

3) Il trasferimento delle titolarità di un esercizio di rivendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della autorizzazione.

4) I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge possono curare il recapito a domicilio di giornali quotidiani e riviste.

5) E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge di assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

Art. 11.

*Revoca dell'autorizzazione comunale*

1) Il sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:

*a)* non attivi la rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda per lo stesso periodo l'attività di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

*b)* venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio;

*c)* non assicuri la parità di trattamento alle diverse testate;

*d)* affidi la gestione della rivendita negozio o edicola a terzi.

Art. 12.

*Chiusura temporanea della rivendita*

1) Nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio di rivendita per un periodo superiore a tre giorni ed inferiore a sei mesi, ovvero nel caso di impedimento temporaneo del titolare della rivendita per lo stesso periodo, questo deve affidare la rivendita ad un familiare o altro sostituto, ovvero al titolare di altra autorizzazione per il commercio, avente sede nella stessa zona. Se tale obbligo non è adempiuto, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Art. 13.

*Esenzione dall'autorizzazione comunale*

1) Non è necessaria alcuna autorizzazione:

*a)* per la vendita nelle sedi di partiti politici, enti, chiese, comunità religiose, organizzazioni sindacali o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle rivendite negozi o nelle rivendite edicole;

*b)* per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici di partiti, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

*c)* per la vendita nelle sedi delle società editrici e nelle redazioni distaccate dei giorni da esse editi;

*d)* per la distribuzione porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

2) Per la vendita di cui al paragrafo *a)* del comma precedente, si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.

3) Qualora le pubblicazioni non siano distribuite nelle rivendite negozi o nelle rivendite edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi.

Art. 14.

*Turni di chiusura*

1) I comuni predispongono annualmente, su proposta delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6, apposito calendario dei turni di chiusura domenicali e festivi, nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà delle rivendite negozi o edicole esistenti in ciascuna zona.

2) Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita aperto più vicino.

Art. 15.

*Disposizioni per il periodo transitorio*

1) Fino a quando non saranno approvati, i piani comunali, per il rilascio di autorizzazioni per le rivendite di giornali e riviste, i comuni dovranno attenersi alle prescrizioni della presente legge ed in particolare, per quanto riguarda il numero di punti ottimali di vendita, a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 16.

*Norme transitorie per l'iscrizione al R.E.C. e per l'autorizzazione amministrativa*

1) Coloro che, alla data del 6 agosto 1981 erano in possesso del patentino rilasciato dalle commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali o comunque dimostrino, su conforme attestazione delle imprese editrici e di distribuzione, di aver esercitato in tale data attività di rivendita, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, previa istanza da presentare all'assessorato regionale dell'industria, commercio, artigianato e trasporti.

2) Gli stessi soggetti hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione amministrativa previa istanza da presentare al comune nel cui territorio ha sede la rivendita.

3) Le richieste di cui ai commi precedenti devono essere presentate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 agosto 1984

ROLLANDIN

*(Omissis).*

---

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1984, n. **47.**

**Finanziamenti regionali per la copertura di maggiori oneri nel settore dell'edilizia residenziale pubblica agevolata-convenzionata.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Istituzione del fondo*

Ad integrazione dei finanziamenti attribuiti alla regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi della vigente legislazione nazionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica convenzionata-agevolata, è istituito un fondo regionale destinato alla copertura delle quote di ammortamento dei mutui a carico dello Stato, eccedenti le disponibilità assegnate alla Regione. Il finanziamento è finalizzato a fronteggiare i maggiori oneri derivanti sia dall'aumento del costo del denaro nel periodo intercorrente tra la localizzazione degli interventi e l'entrata in ammortamento dei mutui che dalla maggiore onerosità delle rate iniziali dei mutui indicizzati.

Art. 2.

*Dotazione di fondo*

La dotazione del fondo di cui all'art. 1 ha durata ventennale ed è stabilito in L. 350.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1984.

Art. 3.

*Finanziamento*

L'onere di cui all'articolo precedente graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 25800 del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:

per l'anno 1984 mediante prelievo di 350.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50050 « fondo globale per il finanziamento spese di investimento » (allegato n. 8, settore 1, assetto territoriale e tutela dell'ambiente del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso);

per gli anni 1985-86 mediante utilizzo per L. 700.000.000 delle risorse disponibili iscritte in programma 2.2.1.0.2. - interventi per l'edilizia abitativa del bilancio pluriennale 1984-86; per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 4.
*Variazione di bilancio*

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.
*Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 agosto 1984

ROLLANDIN

---

## LEGGE REGIONALE 19 agosto 1984, n. 48.
**Integrazione di finanziamenti per interventi nel settore delle opere pubbliche per l'esercizio 1984.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
*Previsioni d'intervento*

1) Allo scopo di proseguire nel piano d'intervento per la realizzazione di opere pubbliche, le autorizzazioni di spese recate dall'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1984, n. 2, confermate dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, sono aumentate, per l'esercizio 1984 dei seguenti importi:

*a*) per l'esecuzione di opere pubbliche diverse, di complessive L. 853.000.000;

*b*) per la costruzione e la sistemazione straordinaria di edifici pubblici, di complessive L. 1.000.000.000;

*c*) per la costruzione, il ripristino e la manutenzione di opere stradali di interesse regionale, di complessive lire 11.350.000.000;

*d*) per la costruzione, la sistemazione di acquedotti, di fognature e di altre opere di risanamento igienico degli abitati, di complessive L. 9.370.000.000;

*e*) per la costruzione, la sistemazione e la manutenzione straordinaria di edifici adibiti ad uso scolastico, di complessive L. 3.930.000.000.

2) Il programma straordinario di lavori derivanti dall'assegnazione dei fondi di cui sopra, sarà approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 2.
*Norme finanziarie*

1) L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui seguenti capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984:

Cap. 22702 per L. 853.000.000;
Cap. 26000 per L. 8.800.000.000;
Cap. 26150 per L. 1.000.000.000;
Cap. 26400 per L. 800.000.000;
Cap. 26450 per L. 300.000.000;
Cap. 26550 per L. 250.000.000;
Cap. 26650 per L. 200.000.000;
Cap. 27950 per L. 1.000.000.000;
Cap. 29500 per L. 2.170.000.000;
Cap. 29800 per L. 7.200.000.000;
Cap. 45050 per L. 2.500.000.000;
Cap. 45250 per L. 1.430.000.000.

2) Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

quanto a L. 853.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50050 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese d'investimento) », allegato n. 8 — Interventi a carattere generale — del bilancio di previsione per il corrente esercizio;

quanto a L. 25.650.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese d'investimento) », allegato n. 8, settore 1° — Assetto del territorio e tutela dell'ambiente — del bilancio di previsione per il corrente esercizio utilizzando all'uopo le integrazioni approvate con provvedimento legislativo di assestamento al bilancio stesso.

Art. 3.
*Variazioni di bilancio*

1) Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

2) La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 agosto 1984

ROLLANDIN

---

## LEGGE REGIONALE 19 agosto 1984, n. 49.
**Interpretazione autentica della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, concernente: « Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell'edilizia residenziale ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite di superficie di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31, relativo alle nuove costruzioni le cui concessioni edilizie siano state assentite entro il 31 marzo 1983, è da intendersi quello previsto dalla legge regionale 30 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 agosto 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1984, n. **50.**

**Proroga al 31 dicembre 1984 dell'applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36: concessione di contributi per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 5 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'applicazione della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1984 e l'ammontare dello stanziamento annuo previsto all'art. 6 della legge medesima è elevato, con riferimento all'esercizio 1984, a lire 400 milioni. Il relativo onere graverà sul cap. 37585 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente, previsto in lire 400 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 (« Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali » — spese di investimento — settore II, sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 2.

Limitatamente allo stanziamento recato dalla presente legge, la concessione dei contributi di cui alla citata legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, può aver luogo solo in riferimento a lavori eseguiti o da eseguirsi negli anni 1983 e 1984 e per cui la relativa domanda sia stata inoltrata all'assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali in data non anteriore al 1° gennaio 1983, purché sempre prima dell'inizio dei lavori stessi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 agosto 1984

ROLLANDIN

**(6920)**

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1984, n. **51.**

**Immissione in ruolo di personale scolastico in servizio non di ruolo nell'anno scolastico 1981-82 nelle scuole dipendenti dalla Regione e nel convitto regionale « F. Chabod ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 31 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti e gli istitutori in servizio non di ruolo nell'anno scolastico 1981-82 nelle scuole dipendenti dalla Regione e nel convitto regionale « F. Chabod », con nomina di durata annuale conferita dal sovrintendente agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento al termine dell'anno scolastico 1983-84, hanno titolo ad essere gradualmente immessi nei ruoli del personale scolastico della Valle d'Aosta con le modalità di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326.

Nel caso di aspiranti che non abbiano superato con esito positivo l'accertamento della conoscenza della lingua francese in un concorso ordinario di grado corrispondente, l'inclusione nelle apposite graduatorie regionali è subordinata al superamento della prova di verifica della piena conoscenza della lingua, prevista dal quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57.

Art. 2.

L'applicazione della presente legge non comporta, per l'anno 1984, oneri superiori a quelli iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio corrispondente. Agli eventuali maggiori oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 17 ottobre 1984

ROLLANDIN

**(6921)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 86.000 |
| | semestrale | L. | 48.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 119.000 |
| | semestrale | L. | 66.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 114.000 |
| | semestrale | L. | 63.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 101.000 |
| | semestrale | L. | 56.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 196.000 |
| | semestrale | L. | 110.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 36.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 33.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 39.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 21.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.100 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 77.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 42.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**